REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 Carbonia

Deliberazione n. 345/C

adottata dal Commissario in data 11 MAR. 2010

OGGETTO: Autorizzazione procedura negoziata cottimo fiduciario per affidamento fornitura kit scalda paziente e scalda fluidi con service apparecchiatura. Approvazione Capitolato speciale.

Il Responsabile del Servizio Acquisti:

Atteso che è necessario procedere all'acquisizione di kit scalda paziente e scalda fluidi con service delle relative apparecchiature;

Precisato che trattasi di fornitura di uso routinario e continuato presso le UU.OO. di Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. Aziendali e il cui precedente affidamento è di prossima scadenza;

Dato atto che l'acquisto comporta impegno presuntivo triennale pari a € 72.000,00 + IVA, da finanziarsi con i fondi del bilancio di parte corrente;

Considerato che l'acquisizione può essere effettuata a mezzo procedura negoziata cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, come ribadito all'art.7 del "Regolamento per acquisti in economia" approvato con atto deliberativo n° 1305 del 19/12/06;

Considerato che non sono attive alla data odierna convenzioni Consip, di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni e integrazioni, relative alla fornitura dei dispositivi in argomento;

Dato atto che per l'avvio della presente procedura non è dovuto da parte dell'Azienda, il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 1° marzo 2009 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005 per l'anno 2009".

PROPONE

di adottare atto deliberativo di autorizzazione all'acquisto a mezzo procedura negoziata cottimo fiduciario di kit scalda paziente e scalda fluidi con service apparecchiature, ai sensi del Regolamento per acquisti in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 approvato con delibera n°1305 del 19/12/06

IL COMMISSARIO

Dato atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti

Sentito il parere del Direttore Amministrativo nonché del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di kit scalda paziente e scalda fluidi con service apparecchiature occorrenti, occorrenti alle UU.OO. di Anestesia e Rianimazione Aziendali.

- di approvare l'allegato Capitolato Speciale da inviare unitamente alla richiesta di offerta alle Ditte risultanti dall'elenco allegato, nonché da pubblicare nel sito Aziendale al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara.

- di demandare al Resp.le Servizio Acquisti di provvedere agli adempimenti correlati all'espletamento della procedura negoziata.

- di dare atto che la spesa triennale presunta di € 72.000,00 + IVA sarà contabilizzata cod. 0501010801 " Acquisti di presidi chirurgici e materiale Sanitario" del piano dei conti aziendale.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

Resp.le Serv. Acquisti/Dr.ssa A.Foddis

Coord. Sett. Acquisti/G. Ventura

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione

n. 345/C del 11 MAR. 2010

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

a partire dal 12 MAR. 2010 al 26 MAR. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

Destinatari:

- Collegio Sindacale
- Servizio Bilancio
- Servizio Acquisti

ASLCarbonia

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER FORNITURA DI KIT SCALDA PAZIENTE E SCALDA FLUIDI CON SERVICE DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE
GARA N. _____

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura di kit scalda paziente e scalda fluidi per anestesia e rianimazione come meglio individuati nel successivo art. 2. L'affidamento di durata triennale sarà decorrente dalla data indicata nella lettera d'aggiudicazione e/o nel contratto. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di continuare la fornitura alle condizioni convenute fino all'aggiudicazione del successivo appalto e ciò non oltre il limite di giorni 90 (novanta) dalla scadenza naturale. E' escluso il rinnovo tacito del contratto.
Nel caso di sopravvenuta stipulazione di nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l'Azienda può richiedere la risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non proponga di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa.
Il presente appalto è soggetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di fornitura e nello specifico al Decreto Legislativo n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.

ART. 2 - QUANTITA' DI FORNITURA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I quantitativi annui presunti di fornitura sono soggetti a variazione in aumento o diminuzione, entro il limite del 20% (art. 11 R.D. 2440/1923), senza che ciò possa comportare alcuna variazione del prezzo.
L'Azienda si riserva di non dare effettivo corso all'affidamento contrattuale sia per motivi di opportunità che per eccessiva onerosità o per mancata convenienza economica.
I prodotti offerti e forniti devono corrispondere alle norme di buona fabbricazione ed alle norme di legge in vigore al momento della fornitura nonchè alle norme di legge comunitarie e nazionali (in particolare la Direttiva 93/42 CE ed il Decreto Legislativo di attuazione 46/1997).

Si riporta di seguito il lotto individuato dal Codice Identificativo Gara (CIG), e i quantitativi annui presunti di fornitura:

LOTTO UNICO – CIG _____
Kit scalda paziente e scalda fluidi ad aria per anestesia e rianimazione
Il kit deve essere costituito da:

- Coperta formata da telo possibilmente trasparente per visualizzazione del paziente che favorisca l'uniforme distribuzione del calore, leggera, priva di lattice, conforme agli standard sull'infiammabilità con presenza di bocchetta per connessione tubo ad unità riscaldante preferibilmente su entrambi i lati del paziente. Le coperte devono essere diversificate per essere utilizzate nella parte superiore del corpo, parte inferiore, coperta per il tronco, coperta per il corpo intero. Devono poter essere utilizzate in sala operatoria, nel post-operatorio e in terapia intensiva; devono essere presenti i modelli pediatrici.
- Circuito per riscaldamento di sangue e fluidi da utilizzare in un unico tempo o separatamente con la coperta scalda paziente, formato da linea di infusione, sterile, monouso e priva di lattice a riscaldamento ad aria o a secco.
- L'unità di riscaldamento dovrà essere preferibilmente unica (permettendo contemporaneamente il riscaldamento della coperta e dei fluidi)
- La ditta aggiudicatrice dovrà fornire in uso gratuito le unità di riscaldamento ad aria per il riscaldamento della coperta e ad aria o a secco per il riscaldamento dei fluidi.

Quantità annua: **n° 5 unità da fornire in service**
n° 600 coperte
n° 600 linee di infusione

Le apparecchiature richieste devono essere fornite in uso gratuito con garanzia totale (assicurativa Full Risk) sino alla scadenza del contratto. Le apparecchiature devono essere nuove e di ultima generazione. Le ditte devono indicare l'anno di immissione in commercio. Le apparecchiature devono possedere le certificazioni di conformità alle norme attualmente vigenti.
La ditta deve assicurare, senza ulteriori oneri per l'Azienda, la manutenzione ordinaria e straordinaria e comunque garantire l'utilizzo dei dispositivi medici richiesti. Il ripristino della funzionalità dovrà essere effettuato entro 48 ore dalla richiesta formale da parte della AS, festivi esclusi. In caso di guasto momentaneo e definitivo la ditta deve provvedere alla sostituzione immediata con apparecchio identico.
La ditta deve assicurare il corso di formazione iniziale per il personale addetto all'utilizzo

ART. 3 - DOCUMENTAZIONE E ATTESTAZIONI

Le Ditte concorrenti devono produrre, pena l'esclusione, in lingua italiana quanto segue:

1) Copia dell'offerta (senza prezzi) completa dei codici e marche di ogni prodotto offerto;
2) Depliant e scheda tecnica, debitamente firmata e timbrata, di ciascun dispositivo offerto e delle apparecchiature da fornire in service, ove devono essere evidenziate le caratteristiche tecniche richieste. Dalle schede e/o dal depliant devono esser rilevabili i seguenti dati:
   - Produttore dei prodotti offerti
   - Codice e nome commerciale del dispositivo
   - Confezionamento proposto
   - Modello delle apparecchiature
   - Conformità alle norme di legge delle apparecchiature (in particolare conformità CEI, norme sulla sicurezza, marchio CE).
3) Dichiarazione con la quale la ditta si impegna ad assicurare:
   - la prova delle strumentazioni proposte in service e del relativo consumabile per un periodo di almeno 15 giorni, a proprie spese.
   - i corsi di addestramento in loco per l'utilizzo delle apparecchiature offerte, a proprio spese.
   - ogni eventuale miglioria tecnologia o nuove versioni di programma senza ulteriori oneri per l'Azienda.
4) Certificazione CE di ciascun dispositivo medico offerto concernente la conformità alla Direttiva 93/42/CE e specifica dichiarazione, qualora non risultasse nel certificato, della classe di appartenenza.
5) Dichiarazione debitamente sottoscritta riportante la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 20 febbraio 2007.
6) Dichiarazione, in carta semplice, riguardante le modalità di effettuazione delll'assistenza tecnica degli apparecchi offerti in service in cui sia specificato :
   - *numero di interventi ordinari programmati per 12 mesi*
   - *numero di interventi straordinari garantiti per 12 mesi*
   - *tempo di intervento dalla chiamata*
   - *possibilità di avere il supporto tecnico telefonicamente mediante numero verde*
7) Il presente Capitolato Speciale e il Capitolato Generale debitamente firmati in ogni foglio; in caso di ATI i Capitolati dovranno essere sottoscritti per esteso dal dichiarante di ognuna delle associate (Capogruppo e Mandanti)
8) Ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008, il documento "*Informazioni sui rischi specifici nell'Azienda ASL di Carbonia*", (allegato al presente Capitolato Speciale d'appalto), debitamente firmato, timbrato e sottoscritto in segno di piena accettazione e conoscenza, in ogni sua singola pagina;
9) Autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia", allegando copia originale o autenticata nella forma di legge della procura medesima, corredata inoltre da fotocopia di documento di identità (in corso di validità), pena l'esclusione. Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti), per i quali deve essere allegata, pena l'esclusione, copia del documento di identità (in corso di validità).

   Il contenuto della dichiarazione è ripartito integralmente nell'allegato 1, al presente capitolato.
   Le Ditte devono utilizzare l'allegato, compilandolo oppure trascrivendolo integralmente su altro modulo, da inserire, pena l'esclusione, nella documentazione di gara.
   Si rammenta inoltre che le Ditte devono indicare, sin dal momento della gara, anche l'eventuale ricorso al subappalto, individuando sia le parti da affidare sia le Ditte.

Il subappalto non può eccedere il 30% del valore complessivo del contratto e deve essere preventivamente autorizzato dall'Azienda.
L'ATI aggiudicataria non può più modificare l'assetto indicato in gara e deve impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, formale associazione temporanea di imprese mediante atto notarile da produrre prima della stipula contrattuale;

10) Il modello GAP, come da allegato, compilato limitatamente al secondo riquadro, denominato "Impresa partecipante". In caso di A.T.I. deve essere prodotto per ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Per il "volume Affari" inserire il dato dell'ultimo esercizio concluso.
11) La dichiarazione di presa visione ed accettazione del capitolato generale resa, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dal dichiarante quale legale rappresentante della Ditta ovvero dal Procuratore "ad negotia". Tale dichiarazione in caso che la Ditta intenda costituire un'Associazione temporanea di impresa (ATI) deve essere resa da tutti i legali rappresentanti costituenti l'ATI (corredata da eventuali Procure, se necessarie, se non legali rappresentanti);
12) Garanzia a corredo dell'offerta per i seguenti importi € 1.440,00. La cauzione provvisoria può essere costituita alternativamente:
    - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso le seguenti coordinate bancarie: Azienda U.S.L. n° 7 - Carbonia - Tesoreria unica Banco di Sardegna Carbonia – ABI 01015 - CAB 43850 – n° conto 9999;
    - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, che dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché contenere l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva come richiesto a pena di esclusione dal successivo punto.

    Si ricorda che per le imprese in possesso dei requisiti di qualità di cui all'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l'importo della cauzione è ridotto del cinquanta per cento. Il diritto di usufruire di tale beneficio deve essere adeguatamente dimostrato con la produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati, in originale o in copia conformizzata.
    Saranno escluse dalla gara le offerte corredate da cauzioni insufficientemente e/o imperfettamente costituite.
13) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n° 385, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva.

Si precisa che per la partecipazione al presente appalto non è dovuto il contributo per l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui alla deliberazione della medesima autorità del 1 marzo 2009 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266 del 2005".

Il mancato invio, anche di uno solo dei documenti, è motivo di esclusione della Ditta per l'intera gara oppure limitatamente per quei lotti carenti di documentazione tecnica.
La busta contenente l'offerta economica, pena l'esclusione, non dovrà contenere altri documenti.
Le schede tecniche, le dichiarazioni e la documentazione richieste nel presente articolo non devono essere inseriti nella busta dell'offerta economica. La busta dell'offerta economica e la documentazione richiesta dovranno essere inserite in un altro plico più grande e di adeguato spessore, all'esterno del quale, oltre l'indirizzo, deve essere riportata chiaramente l'individuazione del concorrente nonché l'oggetto della gara di cui al presente Capitolato Speciale.

La Ditta aggiudicataria deve obbligatoriamente fornire prodotti conformi a quanto offerto, consapevole che qualsiasi difformità attribuisce all'Amministrazione la facoltà alla risoluzione del contratto (art. 1522 del C.C.) e all'automatica cancellazione della stessa dall'Albo fornitori per anni cinque.
Eventuali sostituzioni qualitative dei prodotti, potranno essere rese possibili, dopo apposita e preventiva richiesta della Ditta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, previo accertamento qualitativo sui nuovi prodotti da parte della Azienda ASL e a fronte di formale autorizzazione scritta della medesima.
Diversamente si procede alla risoluzione del contratto, alla cancellazione della Ditta dall'Albo fornitori per cinque anni e all'incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale definitivo.

ART. 4 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 163/2006, fermo restando il possesso dei requisiti diversi da quelli dei punti 10 a) 10 b) e 10 c) dell'AUTODICHIARAZIONE, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000, utilizzando l'apposito modello allegato con il rif. "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" da parte dell'Operatore Economico Concorrente, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di cui ai punti 10a) e 10c).
A tal fine l'Operatore Economico Concorrente deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione dell'Operatore Economico Concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa Ausiliaria;
b) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti di cui all' AUTODICHIARAZIONE, "ALLEGATO 1: Modello da utilizzare per la partecipazione alla gara" numeri 5) e 9);
c) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Operatore Economico Concorrente e l'Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Operatore Economico Concorrente;
d) una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale associata o consorziata o in RTI e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) originale o copia autentica del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Operatore Economico Concorrente e l'Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ogni Operatore Economico Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito. A pena di esclusione non è consentito che più ditte Operatori Economici Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.
E' fatto divieto assoluto all'impresa ausiliaria di assumere il titolo di subappaltatore.
L'Azienda ASL 7 non accetta l'avvalimento all'iscrizione alla Camera di Commercio.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL PREZZO E OFFERTA ECONOMICA

L'offerta deve contenere, per ciascun lotto cui la Ditta concorre, i prezzi unitari dei consumabili richiesti espressi in cifre e in lettere (se vi è discordanza vale quello più favorevole per l'Azienda), praticati per tutta la durata della fornitura, per merce franca di trasporto ed imballo, scaricata nei depositi delle diverse Farmacie dell'Azienda.
Tali prezzi devono essere riferiti per cadauna unità di misura, così come indicato nel precedente art. 2.
Nel caso di lotti comprendenti più prodotti, le Ditte concorrenti devono presentare l'offerta per tutti i prodotti compresi nel lotto medesimo, pena l'esclusione limitatamente al lotto per il quale l'offerta risulta incompleta.
Ogni lotto è inscindibile.
Inoltre nell'offerta le ditte devono espressamente indicare:

a) il lotto con indicazione del CIG
b) il codice dei dispositi medici
c) la classificazione CND e il numero di iscrizione nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute
d) la quantità di prodotto contenuto nella confezione primaria e nell'imballo secondario.
e) modello e codice delle apparecchiature da fornire in service senza ulteriori oneri per l'ASL.

Ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.Lgs n° 163/2006 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs n°81/2008 la ditta concorrente dovrà dettagliare la composizione della propria offerta, in relazione ai seguenti parametri:

- specificazione dei costi relativi alla sicurezza che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- costo relativo al lavoro, con particolare riferimento a quello proprio connesso allo specifico appalto.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
l prezzo di aggiudicazione, per ciascun prodotto, resterà fisso ed invariabile per tutto il periodo della fornitura, fatta la revisione prezzi ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 6 – SUBAPPALTO DELLE FORNITURE

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, la Ditta concorrente deve indicare nell'offerta le parti della fornitura, che intende eventualmente subappaltare a terzi (che in ogni caso non deve essere superiore al 30 per cento dell'aggiudicazione: comma 2 art. 118 del D.Lgs. 163/2006), e possibilmente la

denominazione sociale della Ditta scelta per il subappalto. La suddetta indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria.
Resta inteso che l'Azienda appaltante ha tempo trenta giorni per rilasciare l'autorizzazione, onde verificare i presupposti per il subappalto, salvo che giustificati motivi non facciano prorogare tale termini di un ulteriore uguale lasso di tempo. Al trascorrere del termine senza che l'Azienda si sia pronunciata si forma il silenzio assenso e l'autorizzazione si intende concessa.
Per il subappalto si applica la disciplina contenuta nell'art. 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163.
A tal fine si precisa che è fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esse aggiudicatarie via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE DELLA FORNTIURA

La fornitura è aggiudicata, per singolo lotto inscindibile, in favore della Ditta che presenta l'offerta economica più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006) per il lotto stesso attribuendo i seguenti punteggi:
A. Prezzo: punti 50/100
B. Qualità: punti 50/100

A) prezzo: alla Ditta che presenta il prezzo più basso saranno attribuiti 50 punti
ai prezzi superiori sarà attribuito il punteggio contenuto tra 0 e 50, in modo proporzionale alla differenza di prezzo, come segue:

$$\text{Punti di Y (prezzo superiore)} = \frac{\text{X (minor prezzo) x 50}}{\text{Y}}$$

B) qualità: il punteggio massimo attribuibile al fattore qualità è pari a 50 punti ripartiti come segue per i diversi lotti di fornitura:

- Funzionalità del sistema 20
- Qualità del sistema 20
- Qualità dei prodotti/dispositivi di consumo 10

L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata.
Il giudizio di idoneità sarà espresso da un'apposita Commissione tecnica.
In deroga a quanto previsto all'art. 11 del "Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi", si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L'Azienda potrà non procedere all'aggiudicazione qualora si accerti che le offerte pervenute propongono prezzi ritenuti non congrui.
Nell'ipotesi di offerte uguali (qualità-prezzo) si procederà richiedendo uno sconto per iscritto alle Ditte concorrenti.

ART. 8 – OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 26 DEL D.LGS n°81/2008

L'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni e nel rispetto della necessaria autonomia imprenditoriale, assumono l'obbligo di collaborare per garantire che i lavori, i servizi e le forniture affidati e le normali attività nei luoghi di lavoro si svolgano nel rispetto degli obblighi di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro.
La Ditta aggiudicataria, nella gestione dei lavori, servizi e forniture di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tal fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure di tutela necessarie.
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad adottare ogni misura particolare e generale utile ed opportuna per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e di quelli dell'Azienda Sanitaria, nel caso di eventuali interferenze.
Prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, le parti effettueranno un incontro in cui saranno trattati gli aspetti inerenti la sicurezza degli ambienti nei quali si svolgeranno le attività affidate con il presente contratto evidenziando, con apposito verbale, le condizioni degli stessi e le misure concordate per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. A tal fine, è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di comunicare, prima dell'inizio dei lavori, dei servizi e delle forniture, il nominativo e il recapito telefonico del proprio Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

e del Medico Competente (qualora necessario) al competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale della ASL N° 7 di Carbonia.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria assumono congiuntamente, ciascuno nel proprio ambito e in relazione alle rispettive responsabilità, l'obbligo di:

a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte.

Al fine di favorire l'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre all'incontro sopra richiesto, ai necessari sopralluoghi negli ambienti di lavoro e allo scambio delle informazioni relative ai rischi specifici delle rispettive attività interferenti, l'Azienda Sanitaria e la Ditta aggiudicataria dovranno riunirsi, previa richiesta di una delle parti, in presenza di eventuali rischi imprevisti, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle misure concordate e l'andamento dei lavori.
I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della Ditta aggiudicataria.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'Azienda procederà alla stipula del contratto con la/e Ditta/e aggiudicataria/e, in regolare bollo, da registrarsi presso l'Ufficio del Registro di Iglesias.
Fanno carico al fornitore tutte le spese di contratto e consequenziali, quali le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione presso il citato Ufficio del Registro di Iglesias, secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le spese notarili.
Fanno altresì carico all'aggiudicatario tutte le tasse ed imposte, oneri sociali, assicurativi ed assistenziali, presenti e future, nonché le spese comunque connesse alla fornitura, perizie, ovvero le spese connesse alle procedure in caso di soccombenza della Ditta.
Si può prescindere dalla registrazione del contratto qualora la Ditta si aggiudichi forniture per importi inferiori a €.10.329,14 (diconsi euro diecimilatrecentoventinove/14) I.V.A. vigente inclusa.

ART. 10 - CONSEGNA E COLLAUDO

La merce deve essere consegnata, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dall'Azienda USL 7. Ogni consegna deve, quindi, essere preventivamente concordata con l'Azienda, con esclusione di consegna in blocco. I dispositivi in volta ordinati devono essere consegnati entro il termine di gg. 15 dalla data di ricevimento dell'ordine. Qualora ciò non sia possibile, il fornitore deve provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, in modo che, tale acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sia sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo. Sarà rifiutato, pertanto la Ditta dovrà curarne il ritiro e l'immediata sostituzione, il prodotto, soggetto a scadenza, con validità inferiore ai 3/4 della validità massima ed il prodotto eventualmente rotto o deteriorato durante il trasporto.
Le consegne devono essere effettuate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 sino alle ore 13,00.
Le apparecchiature devono essere fornite entro 20 giorni dalla data del ricevimento dell'ordine e il collaudo dovrà essere effettuato ento giorni 8 dalla fornitura. Il collaudo verrà effettuato in presenza di un tecnico incarito dall'impresa aggiudicataria e di un tecnico designato dall'Azienda. Il collaudo deve risultare da appositi verbali. Ogni spesa derivante delle operazioni di messa in opera e collaudo delle apparecchiature è a carico del soggetto fornitore.
Il materiale consegnato deve corrispondere a quanto risulta in offerta.

ART. 11 - MODALITA' DI FATTURAZIONE

I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall'Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna.
Il pagamento delle forniture avverrà nelle modalità stabilite all'art. 36 del Capitolato Generale per la fornitura di Beni e Servizi, e cioè:
"L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (attualmente: Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'USL (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura". Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest'ultimo.

Qualora venisse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale.

ART. 12 - CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Il controllo quantitativo viene effettuato dai Servizi di Farmacia di Iglesias e di Carbonia. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino di Farmacia e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.
L'Amministrazione, tramite i propri incaricati, può effettuare in qualsiasi momento, il prelievo di alcuni campioni della merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di effettuare le opportune analisi e/o verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate agli artt. 2 e 3 del presente Capitolato.
Qualora, a seguito di tali accertamenti, il prodotto fornito non risulti conforme, la Ditta è obbligata a sostituirlo immediatamente e comunque entro un termine massimo di cinque giorni. In caso di mancata sostituzione si procederà come previsto dal Capitolato Generale.
In tal caso l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.
Le spese per le analisi qualitative, sono a carico della Ditta fornitrice, qualora i dati rilevati risultino difformi.
Non si fa luogo al pagamento delle fatture, finché la Ditta fornitrice non provvede al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
In caso di provvedimenti di sequestro o di altre disposizioni Regionali o Ministeriali tendenti alla sospensione dell'utilizzo di particolari lotti, la Ditta deve sostituire il prodotto non utilizzabile entro cinque giorni. In caso contrario l'Azienda USL ha la facoltà di approvvigionarsi presso altra Ditta e la maggiore spesa sostenuta sarà a carico della Ditta inadempiente.

ART. 13 - INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienza, le penali di cui al Capitolato Generale s'intendono modificate come segue:

A) per consegne effettuate oltre il termine dei 15 giorni lavorativi dalla data dell'ordine, ma entro il termine di 30 giorni lavorativi (sempre dalla data dell'ordine), sarà applicata una penale di € 26,00 (diconsi euro ventisei/00) per ogni giorno, o frazione di giorno, di ritardo;
B) per consegne effettuate dopo i 30 giorni, e per ripetute inadempienze, l'Azienda si riserva la facoltà di adire alla disdetta contrattuale per colpa e dolo della ditta, senza riserva alcuna, con la penale pari all'incameramento della cauzione definitiva e con l'automatica cancellazione del fornitore dall'Albo dei fornitori per anni cinque.

Restano salve le maggiori spese, per danni di qualsiasi genere derivanti all'Azienda, e le responsabilità civili e penali anche verso terzi, oltreché nei confronti dell'Azienda, della ditta in ordine alla violazione (ritardo di fornitura, materiale non conforme ecc.) dei patti contrattuali.

ART. 14 - NOTIFICHE – CONTENZIOSO – SEDE LEGALE

Tutte le comunicazioni, per essere ritenute valide, devono essere fatte solamente nella forma scritta.
La ditta elegge, ai fini contrattuali e legale, il proprio domicilio legale in Carbonia.
Tutte le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 244 del D.Lgs. 12/04/06 n° 163)

ART. 15 - NORME DI RINVIO

L'appalto s'intende regolato dal Capitolato Generale, per quanto non modificato dal presente, e dalle norme specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, anche se non espressamente richiamate, nonché da disposizioni specifiche che potranno essere emanate nel corso contrattuale.
Sono valide, in quanto applicabili, le norme del codice civile e tutte le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, anche se non espressamente qui richiamate.

Spett.le Ditta
B. Braun Milano Spa
Via V. da Seregno 14
20161 Milano

Spett.le Ditta
Covidien Italia Spa
Via Rivoltana 2/D
20090 Segrate (MI)

Spett.le Ditta
Dialtec Snc
Via Biasi 25
09131 Cagliari

Spett.le Ditta
FC Genetics Service Srl
Via Leoncavallo 48
09045 Quartu. S. Elena (CA)

Spett.le Ditta
Medica Valeggia Spa
Via P. Donà 9
35129 Padova

Spett.le Ditta
Sanifarm Srl
Viale Monastir 126/A
09122 Cagliari

Spett.le Ditta
Tecnomedical Srl
Via Figari 5
09131 Cagliari